



DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO E SPESA N. 8 del 1/10/2021

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI LECCE

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993 ed in particolare gli articoli 12, 14 e 16;

VISTO l'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTA la determinazione n. 3738 del 16/11/2020, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha autorizzato i Responsabili delle Unità Territoriali in quanto titolari di centri di responsabilità ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni di spesa di importo unitario non superiore a € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

VISTO l'art.1, comma 130 della Legge n.145/2018, che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a € 4999,99 tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, possono non ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

VISTI il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 e dello Statuto ACI ed il Regolamento per le spese in economia, deliberato dal Comitato Esecutivo nella seduta dell'8 gennaio 2002;

CONSIDERATO che in data 05/06/2020 in relazione all'accordo di cui sopra è stata raggiunta un'intesa tra ACI e OO.SS. Di "PRIMA INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" ha previsto, la sanificazione degli ambienti di lavoro;

VISTO il verbale di contrattazione integrativa tra RSU-OOSS-Amministrazione dell'Unità Territoriale ACI di Lecce sottoscritto il nel giugno u.s. concernente le misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, ha mantenuto l'obbligo di sanificazione periodica degli ambienti di lavoro;

VISTO quanto stabilito dal D.L. n. 105 del 23/07/2021, ovvero, la proroga dello stato di emergenza Covid19 al 31/12/2021;

VISTO l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici che prevede la possibilità di utilizzo di procedure semplificate ivi compreso l'affidamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 35.000,00;

CONSIDERATE le eccezionali situazioni che si sono venute a creare a seguito dell'Emergenza Covid19 così come deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020 (G.U. n.26 del 01.02.2020);

VISTO che dette sanificazioni devono essere eseguite da ditte abilitate iscritte alle CCIIA nella sezione "servizi di disinfestazione o disinfezione" con codice ATECO 81.29.1 e normativa di riferimento:

- Legge 25.01.1994 n. 82;
- D.M. 07 luglio 1997 n. 274 "Regolamento di attuazione delle Legge n. 82 del 25 gennaio 1994";
- D.M. 04 luglio 1999 n. 439" Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, concernente la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione"
- D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 "Semplificazione della disciplina in materia di Registro imprese e Albo Artigiani per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici" – Art. 7 "Imprese di Pulizia" e Art. 8 "Sospensione cancellazione e reinscrizione delle imprese di pulizia"

- D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in L. 02 aprile 2007 n. 40 “Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche” articolo 10;
- L. 07 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” - Art. 19 “segnalazione certificata di inizio attività”;

CONSIDERATO che è opportuno e costituisce motivo di preferenza che le ditte incaricate del servizio di disinfestazione/disinfezione, stante la delicatezza dell'incarico, siano dotate di opportune certificazioni di qualità come, ad esempio, ISO 14001 o BS-OHSAS 18001;

TENUTO CONTO che nei protocolli per il contenimento del rischio da covid19 è stabilito che a termine dell'intervento la Ditta incaricata dovrà rilasciare attestante il fatto che la sanificazione è stata svolta in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

CONSIDERATO che nel rispetto dei principi di cui all'art.30, l'affidamento preceduto dal confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza;

CONSIDERATO che fra i preventivi allora pervenuti la ditta DelCo Disinfestazioni aveva presentato l'offerta più bassa pari ad euro 0,56 al mq oltre iva:

CONSIDERATO che la ditta DelCo Disinfestazioni in una successiva offerta presentata per l'esecuzione di ulteriori interventi di sanificazione la ditta DelCo Disinfestazioni ha ridotto tale importo ad euro 0,516 al mq;

TENUTO CONTO che nel rispetto del principio di rotazione per l'attività in argomento si è proposto all'azienda ECOM, di cui al secondo preventivo più conveniente allora presentato, di procedere all'attività di sanificazione in argomento ricevendo prima disponibilità all'intervento e poi nessuna conferma tanto che nel mese di settembre non è stato possibile procedere alla sanificazione prevista;

CONSIDERATO che è stato richiesto un ulteriore preventivo alla ditta Mapia di Bari la quale ha svolto per la sede ACI del capoluogo di regione la sanificazione a prezzi competitivi al pari delle aziende sopra enunciate;

CONSIDERATO che anche la ditta di cui al punto precedente ha inizialmente offerto disponibilità all'intervento senza dare poi nessuna conferma;

CONSIDERATO che la ditta Del.Co ha svolto sempre con correttezza e ottima coordinazione con la società che svolge le pulizie presso la sede Aci di Lecce;

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell'ANAC lo Smart CIG **Z723347D2C**;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Finanza dell'Ente;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO E DI SPESA

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- di affidare l'attività di disinfezione secondo i protocolli sopra evidenziati alla ditta DelCo Disinfestazioni S.r.L. con sede alla Via A.M. Caprioli a Lecce;
- per tali attività si autorizza la spesa di euro 1000,00 oltre IVA per 2 interventi pari al prodotto tra il costo a metro quadro proposto e la superficie degli uffici di 965,80 mq, previa consegna della documentazione evidenziata in premessa;
- l'importo massimo autorizzato ammonta ad € 1.000,00, oltre IVA in funzione degli interventi di disinfezione eseguiti, e verrà contabilizzato sul conto di costo n 410718001 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2021 all'Unità Territoriale di Lecce, quale Unità Organizzativa Gestore 4441, C.d.R. 4441.

F.to Il Responsabile
(Dr. Gabriele Peciccia)